

FOGLIO NOTIZIE TECNOJUS

Informazione tecnico-giuridica del Centro Studi Tecnojus a cura di Romolo Balasso architetto

DATA 3 agosto 2026

DESTINATARI Professionisti tecnici regolamentati e sistema ordinistico tecnico

OGGETTO Obblighi immediati nell'uso professionale dell'AI e compiti degli organismi ordinistici

AI negli studi tecnici: quali obblighi sono concretamente esigibili dal 2 agosto 2026

Il professionista che utilizza sistemi di AI non deve applicare indistintamente l'intero Regolamento. Deve anzitutto riconoscere il proprio ruolo, governare gli strumenti impiegati, formare chi li usa, informare il committente nei termini richiesti dalla legge italiana e conservare il controllo effettivo della prestazione.

La novità del 2 agosto 2026, letta dalla prospettiva professionale

Dal 2 agosto 2026 è iniziata la vigilanza sulle disposizioni già applicabili del Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act, AI Act), comprese l'alfabetizzazione in materia di AI e le nuove regole di trasparenza. Per il professionista tecnico la data non introduce un unico "adempimento AI", ma rende necessario dimostrare che l'uso degli strumenti è stato individuato, regolato e proporzionato ai rischi dell'attività svolta.

Chi usa un sistema di terzi nello studio è normalmente un deployer

L'architetto, l'ingegnere, il geometra, il perito o la struttura professionale che impiega sotto la propria autorità un assistente generativo, un applicativo di analisi, un software di progettazione assistita o altro sistema di AI per finalità professionali è normalmente un deployer, cioè un soggetto che utilizza il sistema. Non assume, per il solo uso, gli obblighi del provider che sviluppa o immette il sistema sul mercato con il proprio nome. Può però cambiare ruolo se modifica sostanzialmente il sistema, gli attribuisce il proprio marchio o lo destina a finalità diverse da quelle previste.

Tre obblighi diversi, da non sovrapporre

1. Alfabetizzazione di personale e collaboratori. L'articolo 4 dell'AI Act impone a provider e deployer di adottare misure che sostengano lo sviluppo delle competenze di chi opera sui sistemi per loro conto. Non esiste un corso unico obbligatorio, non è richiesto uno specifico certificato e non è necessario nominare un "responsabile AI". Occorre invece una preparazione commisurata agli strumenti, alle attività affidate, ai dati trattati e ai possibili errori.

2. Informazione al committente. È un obbligo italiano già vigente dal 10 ottobre 2025, non una novità del 2 agosto 2026. L'articolo 13 della legge n. 132/2025 richiede che i sistemi siano usati soltanto per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e che il destinatario della prestazione riceva informazioni chiare, semplici ed esaustive sui sistemi utilizzati. Non occorre trasformare l'informativa in un elenco indiscriminato di ogni funzione software: deve rappresentare l'impiego che incide realmente sullo svolgimento dell'incarico.

3. Trasparenza verso chi interagisce o riceve determinati contenuti. L'articolo 50 dell'AI Act opera soltanto nelle fattispecie che disciplina: interazione diretta con sistemi di AI, deepfake e, a determinate condizioni, testi generati o manipolati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Non impone al professionista una dichiarazione generalizzata per ogni uso interno dell'AI. L'informativa al committente resta comunque dovuta secondo la più specifica norma italiana.

Che cosa deve fare ora il professionista tecnico

Deve conoscere quali sistemi sono effettivamente utilizzati nello studio e impedire l'impiego non governato di strumenti scelti autonomamente da dipendenti o collaboratori; stabilire quali dati, elaborati e documenti possano essere immessi; individuare le attività nelle quali l'AI può assistere il lavoro; assicurare la verifica delle fonti e degli output; aggiornare l'informativa al committente; conservare una traccia ragionevole delle regole interne e delle iniziative di alfabetizzazione.

Progetti, relazioni, computi, verifiche normative, asseverazioni, certificazioni e pareri non possono essere accettati perché formalmente plausibili. Il professionista deve ricondurre ogni risultato al proprio giudizio tecnico e giuridico, verificandone attendibilità, pertinenza e conformità prima di sottoscriverlo o utilizzarlo.

Che cosa deve fare lo studio associato o la società professionale

Quando più persone operano sugli stessi incarichi non basta affidarsi alla prudenza individuale. Occorrono criteri comuni: strumenti autorizzati; categorie di dati non inseribili; modalità di controllo umano; gestione degli accessi; istruzioni per dipendenti, tirocinanti e collaboratori; individuazione dei casi nei quali informare il committente o applicare l'articolo 50. Le misure devono essere proporzionate alla dimensione della struttura e ai sistemi realmente impiegati, senza importare modelli organizzativi sovradimensionati.

Che cosa deve fare l'Ordine, il Collegio o il Consiglio nazionale

Sul piano interno, l'organismo ordinistico che utilizza sistemi di AI è esso stesso tenuto a censirli, regolarne l'impiego e sostenere l'alfabetizzazione del personale e delle persone che operano per suo conto. La cautela è particolarmente necessaria quando l'AI assiste attività amministrative o procedimenti capaci di incidere sugli iscritti: la decisione e la relativa motivazione devono restare imputabili all'organo competente e verificabili secondo la disciplina che governa il procedimento.

Sul piano istituzionale, il sistema ordinistico può offrire agli iscritti strumenti realmente utili: formazione costruita sulle attività tecniche; criteri per distinguere uso strumentale, supporto e sostituzione del giudizio; modelli adattabili di informazione al committente; indicazioni su riservatezza, verifica degli output e conservazione documentale; lettura coordinata delle regole deontologiche esistenti. Deve però rendere sempre riconoscibile ciò che costituisce obbligo giuridico, ciò che discende dalla deontologia vigente e ciò che rappresenta una buona pratica proposta.

Che cosa non compete automaticamente al sistema ordinistico

L'AI Act non trasforma Ordini, Collegi e Consigli nazionali in autorità di vigilanza sul mercato, organismi di certificazione dei sistemi o soggetti abilitati a rilasciare una generale "conformità AI" del professionista. Neppure un corso con attestato prova, da solo, il rispetto dell'articolo 4: la conformità dipende dalle misure concretamente adottate in relazione agli strumenti, ai soggetti e ai rischi presenti.

I sistemi ad alto rischio non coincidono con i lavori tecnicamente complessi

Un'attività di progettazione o verifica ad elevata complessità non rende automaticamente "ad alto rischio" il sistema di AI utilizzato. La classificazione discende dalla finalità prevista e dalla funzione del sistema secondo il Regolamento. Le regole dell'allegato III si applicheranno dal 2 dicembre 2027; quelle sui sistemi incorporati nei prodotti regolamentati dell'allegato I dal 2 agosto 2028. È però opportuno iniziare a distinguere i comuni assistenti generativi dalle applicazioni che possono incidere sulla sicurezza di prodotti, infrastrutture o persone.

La conseguenza immediata

Dal 2 agosto 2026 non è richiesto ai professionisti tecnici di adottare un apparato burocratico uniforme. È invece necessario poter dimostrare che l'AI non è utilizzata come una zona priva di regole: gli strumenti sono conosciuti, le persone sono preparate, i dati sono protetti, il committente è informato, gli output sono verificati e la decisione professionale resta umana e imputabile. Per il sistema ordinistico, la priorità è rendere questa distinzione comprensibile e operativa senza inventare nuovi obblighi.

Fonti ufficiali essenziali

[Regolamento \(UE\) 2024/1689 — EUR-Lex](#)

[Legge 23 settembre 2025, n. 132, articolo 13 — Gazzetta Ufficiale](#)

[Commissione europea — calendario aggiornato di applicazione dell'AI Act](#)

[Commissione europea — alfabetizzazione in materia di AI: domande e risposte](#)

[Commissione europea — linee guida sugli obblighi di trasparenza dell'articolo 50](#)